



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 21 gennaio 2020

**Circolare n. 1/2020**

**Oggetto: Legge di Bilancio 2020.**

Gentile Cliente,

la informo che è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno la Legge N. 160 del 27 dicembre 2019, ovvero la c.d. Legge di Bilancio 2020.

A tal proposito ritengo fare cosa gradita riassumendo brevemente quelli che sono alcuni dei punti principali della Legge in questione.

**1. Novità riguardanti spese detraibili**

**1.1** Nel periodo 2020, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per poter usufruire delle detrazioni ex art 15 TUIR, **sarà necessario utilizzare sistemi di pagamento tracciabili** (Art. 1 commi 679–680). Rammento che rientrano nel novero dell'art. 15 del TUIR spese come: medicinali e spese sanitarie, interessi su mutui per acquisto di abitazione principale, spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, premi assicurativi aventi ad oggetto rischio di morte ovvero eventi calamitosi, erogazioni liberali a favore dello Stato ecc. Per quanto riguarda le detrazioni spettanti per l'acquisto di medicinali o dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate al SSN quest'ultima disposizione relativa alla tracciabilità non si applica, e dunque può ancora essere utilizzato il contante al momento del sostenimento della spesa. Per tutte le altre spese mediche detraibili è invece necessario pagare con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi), nonché assicurarsi che sulla relativa fattura venga indicata la modalità di pagamento.

**1.2** Le sopracitate detrazioni spettano per l'intero importo (ottenuto applicando il 19% alla spesa complessiva) solamente più nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro. Per un ammontare di reddito compreso tra i 120.000 ed i 240.000 euro, l'importo in questione sarà detraibile solo per una determinata percentuale, ottenibile mediante il rapporto:

$$(240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$$

Non spetterà alcuna detrazione qualora il reddito complessivo dovesse eccedere i 240.000 euro.

Esempio di calcolo:

Sostenute spese universitarie nel corso del periodo d'imposta 2020 per euro 1.000;

- Ammontare detraibile per redditi fino a 120.000 euro = 190 euro;
- Ammontare detraibile per reddito complessivo pari ad euro 140.000 = euro 157,70

ovvero:

$$(240.000 - 140.000) / 120.000 = 83\%$$

$$190 * 83\% = \text{euro } 157,70$$

- L'ammontare detraibile per reddito complessivo superiore ad euro 240.000 è pari a zero.

Per quanto riguarda le spese sanitarie e gli interessi su mutui agrari o su mutui ipotecari finalizzati ad acquisto o costruzione di abitazione principale, la detrazione spetta comunque per l'intero importo (19% della spesa, indipendentemente dal reddito complessivo).

**1.3** Viene introdotta una nuova detrazione d'imposta pari al 90% della spesa, sostenuta nel 2020, necessaria per il recupero delle facciate di edifici ubicati in zone A o B (ai sensi del DM 2.4.68 n.1444). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Sarà da chiarire se tale agevolazione riguardi solamente le persone fisiche oppure possa essere estesa anche all'ambito IRES (Art.1 co. 219–223).

**1.4** Ai sensi dell'Art.1 co. 175 della Legge in questione, vengono inoltre prorogate al periodo 2020 le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nonché il c.d. "bonus mobili".

**2. Modifiche al regime forfettario**

**2.1** È abolita l'opzione di adesione al regime forfettario per le partite Iva con ricavi compresi tra euro 65.001 e 100.000,

misura che era stata varata dalla precedente legge di bilancio. Potranno comunque continuare a beneficiare dell'aliquota agevolata (5% o 15%) i contribuenti persone fisiche con ricavi fino a 65.000 euro annui (Art. 1 comma 692).

Vengono inoltre esclusi dal regime agevolato i dipendenti ed i pensionati con reddito percepito nell'anno precedente eccedente i trentamila euro lordi (tale soglia è irrilevante nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nell'anno precedente) nonché i soggetti che, nell'anno precedente, hanno speso più di 20.000 euro lordi per personale e lavoro accessorio (Art. 1 comma 692).

**2.2** È introdotta la possibilità per i contribuenti in regime forfettario di vedersi **ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento**, qualora questi decidano di aderire spontaneamente all'utilizzo del sistema della fatturazione elettronica.

### 3. Novità nell'ambito delle agevolazioni

**3.1 La Legge di bilancio abolisce super ed iper-ammortamento, sostituendo tali agevolazioni con un nuovo credito d'imposta** per gli investimenti in beni strumentali (Art. 1 co. 184 – 197). La norma riguarda tutti i soggetti esercenti attività d'impresa nonché quelli esercenti arti e professioni (questi ultimi con una maggiore restrizione degli investimenti agevolabili) e consiste in un credito d'imposta concesso in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquistato.

Per i **beni strumentali nuovi "ordinari"**, ovvero quelli che avevano i requisiti necessari per poter beneficiare del super-ammortamento, il credito d'imposta è commisurato al 6% del costo del bene. I **beni rientranti nell'elenco "industria 4.0"**, cioè quelli che potevano beneficiare dell'iper-ammortamento, genereranno un credito d'imposta pari al 40% del loro costo d'acquisto se questo è inferiore o uguale a 2,5 milioni di euro, ovvero pari al 20% se lo stesso costo è compreso tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro. Sarà del 15%, con un limite massimo di costi ammessi di euro 700.000, il credito d'imposta spettante per l'acquisto di **beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0** (beni elencati nell'allegato B della Legge 232/2016).

Il credito d'imposta è compensabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello della sua contabilizzazione, effettuata al momento dell'acquisto del bene, suddiviso in cinque quote annuali costanti.

**È importante segnalare che la Legge di bilancio introduce un'importante novità anche in merito alla documentazione necessaria. Infatti, per poter beneficiare dell'agevolazione, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alla Legge in questione. Vi invito pertanto ad assicurarvi che le fatture che riceverete contengano una dicitura come ad esempio: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184-197 della L. 160/2019".**

In attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, al momento ritengo possano essere tenute in considerazione opinioni della dottrina secondo le quali anche i forfettari usufruirebbero dell'agevolazione, poiché, non essendo rilevante la quota di ammortamento del cespite, non dovrebbero sussistere ostacoli alla loro inclusione.

Per un approfondimento riguardante il nuovo credito d'imposta, rimando all'Appendice 1 in allegato alla circolare.

**3.2** Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020 ovvero quelli effettuati entro il 30/06/2021, a condizione, per questi ultimi, che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore ed il pagamento risulti effettuato per almeno il 20% del costo complessivo del cespite.

Per gli stessi soggetti vengono inoltre introdotte altre due agevolazioni: credito d'imposta per ricerca e sviluppo (Art. 1 co. 198-209) e credito d'imposta per la formazione 4.0 (Art. 1 co. 210-217).

**3.3** Altri crediti d'imposta introdotti o prorogati per l'anno 2020 riguardano:

- Investimenti nel Mezzogiorno (Art. 1 co. 319);
- Partecipazione di PMI a fiere internazionali (Art. 1 co. 300);
- Credito d'imposta per edicole (Art. 1 co. 393)
- Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili (Art. 1 co. 118)

### 4. Redditi d'impresa e di lavoro autonomo

**4.1** Vengono riaperte le disposizioni in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa** (da effettuare nel bilancio al 31 dicembre 2019) per i cespiti risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (Art.1 co. 696 – 704), nonché le disposizioni relative all'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (Art.1 co. 690).

La prima disposizione, che vale per tutti i soggetti operanti in regime d'impresa, riduce l'entità delle imposte sostitutive da versare al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i beni non ammortizzabili, ed introduce la facoltà di versamento rateale dell'imposta in 3 o 6 rate a seconda o meno che il bene ecceda i 3 milioni di euro.

Possono beneficiare dell'agevolazione relativa all'estromissione gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31/10/2019 che a quella del 01/01/2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). Il regime agevolativo prevede l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi e dell'IRAP pari all'8%, nonché la possibilità di determinare la plusvalenza attribuendo all'immobile il suo valore catastale.

**4.2** È garantita anche per il 2020 la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni e di terreni (Art. 1 co 693 – 694). La norma riguarda sia le partecipazioni qualificate sia le non qualificate e si riferisce, in particolare a partecipazioni rappresentate da titoli (ad esempio le azioni), da quote (ad esempio le quote di partecipazione nel capitale di una società a responsabilità limitata), o da diritti che consentano l'acquisto delle partecipazioni (tra cui le opzioni, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). L'imposta sostitutiva è stabilita, sia per i terreni che per le partecipazioni, nella misura dell'11%; può essere versata in tre rate annuali di pari importo con scadenze 30/06/2020, 30/06/2021 e 30/06/2022.

Per usufruire di tale regime il contribuente dovrà avvalersi della perizia di stima del valore del terreno o della partecipazione redatta da un professionista abilitato.

**4.3** La percentuale di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali viene aumentata, ai fini IRES ed IRPEF, fino al 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 (Art. 1 co. 4-5 e 772-773).

**4.4** La Legge di bilancio 2020 ripristina l'ACE, abbassando all'1,3% il coefficiente di remunerazione del capitale proprio (Art. 1 co. 287).

## 5. Auto aziendali: rideterminazione del fringe benefit

**5.1** Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 01/07/2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varierà, nei prossimi periodi d'imposta, a seconda del livello di emissione di anidride carbonica, così come illustrato nella seguente tabella (Art. 1 co. 632 – 633):

Valore emissione CO2	Importo assunto
Minore o uguale a 60 g/Km	25%
Superiore a 60 g/km ma non a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km ma non a 190 g/km	40%*
Superiore a 190 g/km	50%**

\* 50% a decorrere dal 2021

\*\* 60% a decorrere dal 2021

## 6. Novità in materia di tributi locali

**6.1** Con la Legge di Bilancio 2020 è soppressa la TASI, il cui gettito sarà sostituito da un'IMU fondata su di un'aliquota base incrementata (Art. 1 co. 738 – 783).

Riporto nella seguente tabella le aliquote relative a ciascuna categoria nonché le opzioni di aumento/diminuzione concesse ai comuni:

CATEGORIA	Aliquota base	Detrazione	Aliquota massima	Possibilità di diminuzione per i comuni
<b>Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b>	<b>0,5%</b>	<b>200 euro</b>	<b>0,6%</b>	<b>Fino a zero</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,1%</b>	-	-	<b>Fino a zero</b>
<b>Immobili merce</b>	<b>0,1%*</b>	-	<b>0,25%</b>	<b>Fino a zero</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,76%</b>	-	<b>1,06%</b>	<b>Fino a zero</b>
<b>Immobili produttivi del gruppo D</b>	<b>0,86%</b>	-	<b>1,06%</b>	-
<b>Altri immobili</b>	<b>0,86%</b>	-	<b>1,06%**</b>	<b>Fino a zero</b>

\*0,1% per gli anni 2020 e 2021, esenti a partire dal 2022

\*\* In sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dall'1,06% sino all'1,14%

## 7. "Web tax"

**7.1** Si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità operative della nuova "imposta sui servizi digitali", già introdotta dalla legge bilancio 2019 ed in vigore grazie all'art. 1 co. 678 della Legge bilancio 2020. L'imposta, dovuta nella misura del 3%, si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi offerti dai c.d. "colossi del web" (quali ad esempio lo scambio di beni e servizi tra utenti collegati con la stessa interfaccia digitale).

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata, nonché alla presentazione entro il 31 marzo dello stesso anno della dichiarazione annuale dei servizi tassabili forniti.

## 8. "Plastic tax" e "sugar tax"

**8.1** Con l'obiettivo di ridurre il consumo di sostanze che si suppone siano dannose per salute ed ambiente vengono introdotte due nuove imposte su imballaggi in plastica e bevande zuccherate.

La prima delle due consiste nell'istituzione **dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)** che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. L'imposta entrerà in vigore dopo la pubblicazione del relativo decreto attuativo, previsto entro maggio 2020 (Art. 1 co. 634 – 658).

L'imposta, fissata nella misura di 0.45 euro per chilogrammo di materiale plastico contenuto nei MACSI, avrà come soggetti passivi:

- Il fabbricante, se il MACSI è realizzato nel territorio dello Stato;
- L'importatore, se il MACSI proviene da Paesi extra-UE;
- L'acquirente esercente attività economica, se il MACSI proviene da uno Stato membro dell'UE;
- Il cedente, se il MACSI proviene da un altro Stato membro dell'UE ed è acquistato da un consumatore privato.

**8.2** È inoltre istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (Art. 1 co. 661 – 676), la cui obbligazione tributaria sorgerà e diverrà esigibile:

- Al momento della cessione da parte del produttore nazionale;
- Al momento del ricevimento da parte del soggetto acquirente (per prodotti provenienti da Paesi membri UE);
- Al momento dell'importazione definitiva per quanto riguarda i prodotti provenienti da paesi extra UE.

## 9. Stop all'esenzione IVA per le scuole guida

**9.1 L'articolo 32 del DL 124/19, ovvero il Decreto fiscale 2020, modificando la normativa vigente in ambito IVA,** esclude dalle prestazioni didattiche non tassate l'insegnamento della guida automobilistica ai fini **dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.** Dovrebbe dunque adursi, a contrario, che l'esenzione continua a valere per le patenti A, A1, A2, C, e D1. Ribadisco che tale novità non è introdotta dalla Legge di bilancio (in oggetto alla circolare), ma bensì dal Decreto fiscale a questa collegato.

## 10. Novità sugli appalti

**10.1** Nell'ambito di applicazione della norma rientrano tutti i sostituti d'imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.

**L'applicazione della norma riguarda l'affidamento di una o più opere o servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 del singolo committente, tramite un contratto di appalto, affidamento, subappalto, ad un'impresa.**

I contratti devono essere **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.** Rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

Il **primo adempimento** dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici è quello di effettuare il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.

**Entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dal versamento delle ritenute fiscali** è previsto che l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente copia delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate, relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente, nonché un elenco nominativo di tutti i lavoratori (mediante Codice Fiscale), impiegati nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente in cui saranno indicati:

- Dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
- L'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- Il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore.

**10.2** Il committente è tenuto a **verificare attentamente i dati forniti dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice,** in quanto, se emergono delle **incongruità o delle irregolarità** quale omissione o insufficiente versamento delle ritenute, il Committente sarà tenuto a **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa** e darne comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate competente.

**10.3** Le **nuove regole non** si applicano se le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici risultano in possesso di specifici requisiti, posseduti **nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile prevista.**

Di seguito i requisiti richiesti:

- L'impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.
- Non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per un importo superiore ad euro 5.000 per i quali i termini di pagamento risultano scaduti.

Tale certificazione è previsto che venga messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio (Art. 4 del DL 124/2019 che riscrive integralmente l'art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997).

## **11. Invio telematico crediti in F24**

**11.1** A partire da gennaio 2020, oltre che per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA **viene esteso** anche a tutti i crediti d'imposta (Bonus Renzi, credito da 730), **l'obbligo di presentazione del Mod F.24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL).**

Per le compensazioni IRPEF, IRES, IRAP superiori a 5.000 euro annui è previsto il blocco dell'utilizzo dei crediti maturati fino alla data della preventiva presentazione della dichiarazione (Art. 3 co. 3).

## **12. Incentivo assunzione giovani "under 35"**

**12.1** L'esonero viene applicato ai soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni). L'incentivo consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, fermo restando il limite massimo di importo pari ad euro 3.000 su base annua (Art. 1 co. 10).

## **13. Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo**

**13.1** Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- Un congedo obbligatorio che passa da 5 a 7 giorni, da godere anche non continuamente;
- Un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sua sostituzione (Art. 1 co. 342).

## **14. Bonus bebè +20%**

**14.1** Viene esteso anche, ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il contributo economico che lo Stato garantisce ai genitori dei figli nati o adottati. L'importo viene suddiviso in base a tre fasce Isee, con un assegno che parte da 960 euro (il doppio per le famiglie con Isee sotto i 7.000 euro) ed una soglia intermedia pari a 1.440 euro da fruire fino al primo anno di vita

(Art. 1 co. 340 e 341).

## **15. Esonero contributivo per l'apprendistato di primo livello**

**15.1** Viene introdotta una misura agevolata consistente in uno **sgravio contributivo totale** (per i primi 3 anni di contratto) a favore dei datori di lavoro che **occupano fino a 9 dipendenti** e che assumono lavoratori (giovani dai 15 anni compiuti fino al compimento dei 25 anni) con contratto di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Resta ferma l'aliquota contributiva del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo (Art. 1 co. 8).

## **16. Buoni pasto**

**16.1** Sale da 7 euro a **8 euro** la quota non sottoposta ad imposizione per i **buoni pasto elettronici** mentre scende da 5,29 euro a **4 euro** quella dei **buoni pasto cartacei** (Art. 1 co. 877).

Restando a disposizione per approfondimenti e/o valutazioni caso per caso, la saluto cordialmente.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO